



CITTÀ
DI ANDRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO : 18
ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.). Approvazione.**

L'anno duemila **diciannove** il giorno **dodici** del mese di **giugno** alle ore **18,00**, in Andria, nella sede comunale, il **Commissario Straordinario dr Gaetano TUFARIELLO**, assunti i poteri della Giunta Comunale, giusta D.P.R. del 21 maggio 2019, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale **dr Giuseppe BORGIA** -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- con D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, attuativo della legge delega 04.03.2009 n. 15 (c.d. Riforma Brunetta), il Governo è intervenuto sul rapporto di lavoro pubblico privatizzato con l'obiettivo di migliorare la produttività delle Amministrazioni, in termini di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;
- successivamente, con D.L. 24 giugno 2014, n. 90 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU n.144 del 24-6-2014)*", conv. con mod. dalla Legge n. 114/2014, all'art. 19, comma 10, è stato stabilito che "*Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia: a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria; c) raccordo con il sistema dei controlli interni; d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati; e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.*

- con D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, recante “*Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015*”, il legislatore ha introdotto ulteriori novità in materia, mediante l'inserimento di meccanismi volti ad attuare l'effettivo riconoscimento del merito e della premialità, norme per la razionalizzazione e l'integrazione dei sistemi di valutazione, per la riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e per il coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni;

Rilevato che

- tra le innovazioni apportate dal D.Lgs. n. 74/2017, di rilevante interesse è la modifica inerente alla composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, così come disciplinata negli artt. 14 e segg. del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
- invero, l'art. 14 cit., nella attuale formulazione, sancisce “*1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.*” (OMISSIS) *2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche amministrazioni.*”;
- il successivo art. 14 bis rubricato “*Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV*” statuisce “*1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica. 3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. 4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrita' e di competenza individuati ai sensi del comma 1. 5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. 6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.*”

Rilevato, altresì, che

- con Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 intitolato “*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.*” all'art. 6, commi 1 e 3, si è stabilito:

“1. La valutazione indipendente della performance è assicurata in ogni amministrazione pubblica dall’organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. L’Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I componenti dell’organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento.”

- con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 è stato istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica l’**Elenco nazionale** dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105. L’iscrizione nell’Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche a ordinamento autonomo;
- con nota circolare del 19.01.2017, il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la Valutazione della Performance ha precisato che le Amministrazioni diverse da quelle individuate dall’art. 1, comma 2, del citato D.M. del 2 dicembre 2016 (tra queste gli Enti Locali) *“valutano, nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito dell’iscrizione nell’Elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV secondo il sistema di cui al D. Lgs. n. 150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e dello stesso D.M. 2 dicembre 2016”*;
- successivamente, il Dipartimento ha ulteriormente precisato, mediante pubblicazione sul *“Portale della Performance”*, che *“le amministrazioni diverse da quelle individuate dall’art. 1, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 decidono, nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se costituire un OIV ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009. In caso positivo, ne consegue la piena adesione alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e dello stesso D.M. 2 dicembre 2016 che individua, tra l’altro, il requisito dell’iscrizione nell’Elenco nazionale quale condizione per la nomina dei componenti degli OIV”*;

Dato atto che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 31.01.2011, il Comune di Andria ha istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, adeguandosi alle direttive emanate dalle Autorità preposte in materia di ciclo della performance, anche se non obbligatorie per gli Enti Locali;
- pertanto, anche con riferimento alla composizione dell’O.I.V., intende conformarsi ai *dictat* di cui al DM 2 dicembre 2016, al fine di garantire che i compiti molteplici affidati a siffatto Organismo dalla normativa attuale, richiedenti competenze qualificate e specialistiche, siano svolti da soggetti accreditati dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

Rilevato, altresì, che l’Amministrazione Comunale intende conformarsi ad una ulteriore previsione del DM 2 dicembre 2016, ossia quella inerente alla possibilità per l’Ente di dotarsi di un Organismo Indipendente di valutazione monocratico, apparendo tale soluzione in linea con la situazione economico-finanziaria del Comune di Andria così come cristallizzata nei recenti provvedimenti deliberativi assunti e precisamente:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.08.2018, con la quale è stato deliberato il "*Ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-bis, D.Lgs. n. 267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.*";
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018, con la quale è stato approvato il "*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. Tuel. Accesso al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243 ter tuel. Approvazione.*";

Dato atto che

- l'adozione del Piano di Riequilibrio ha condotto ad una revisione della spesa sostenibile, che inevitabilmente riverbera i propri effetti sulla programmazione in generale, la quale dovrà tener conto non solo della razionalizzazione della spesa medesima, bensì anche di una più attenta verifica in ordine al rispetto dei tempi di pagamento;
- la nomina di un solo componente dell'O.I.V. favorisce un contenimento dei costi, consentendo, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, di ridurre la spesa sostenuta negli anni pregressi;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un nuovo "*Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)*", che recepisca le determinazioni dell'Amministrazione come sopra enucleate, abrogando e sostituendo il Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 31.01.2011;

Ritenuto, altresì, di dover riconoscere al componente dell'OIV monocratico un compenso annuale lordo pari ad € 12.000,00, oltre IVA, CAP, oneri ed accessori, ove dovuti, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, le quali dovranno essere indicate in modo analitico e attestate con idonea documentazione fiscale (c.d. rimborso pie di lista), con evidente contenimento dei costi rispetto alla spesa sostenuta, negli anni pregressi, per il funzionamento di un OIV collegiale;

VISTI

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 31 gennaio 2011 avente ad oggetto "*Art. 14 D. Lgs. n. 150/2009. Istituzione dell'organismo indipendente di valutazione*";
- la deliberazione n. 321 del 13.12.2013, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento Stralcio di organizzazione degli uffici e dei servizi per la disciplina relativa alla misurazione, valutazione e valorizzazione della performance e del merito;
- la deliberazione n. 322 del 13.12.2013, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance del personale Dirigente e del personale di Comparto;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12/04/2018, con la quale è stata approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019- 2021;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 30.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione provvisorio 2019;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 29.03.2019, avente ad oggetto *“Approvazione stato di attuazione dei programmi e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2019-2021, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011) – Paragrafo 4.2 e dell’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.”*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 30.01.2019, avente ad oggetto *“Piano delle Performance 2019-2021: Piano degli Obiettivi ai sensi del comma 1-ter dell’art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017”*;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017;

VISTA la Legge n. 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”* e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs n. 97/2016, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 titolato *“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.”*;


VISTO il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi rispettivamente dal dott.Giuseppe Borgia, in qualità di Segretario Generale, e dalla dott.ssa Giulia Lacasella, Dirigente del Settore 6 del Comune di Andria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii,

DELIBERA

- 1. di approvare** quanto precisato in premessa che qui si intende integralmente trascritto;
- 2. di approvare** il *“Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)”*, allegato alla presente deliberazione sub lett. A) per costituirne parte integrale e sostanziale, con conseguente abrogazione del Regolamento approvato con D.G.C. n. 24 del 31.01.2011;
- 3. di stabilire** che il compenso da riconoscere all’OIV istituito in forma monocratica é pari ad € 12.000,00, oltre IVA, CAP, oneri ed accessori, ove dovuti, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, le quali dovranno essere indicate in modo analitico e attestate con idonea documentazione fiscale (c.d. rimborso pié di lista);

4. **di demandare** alla Segreteria Generale tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all'adozione della presente deliberazione;
 5. **di pubblicare** il presente provvedimento, unitamente all'allegato sub A), sul sito Internet dell'Amministrazione del Comune di Andria all'Albo Pretorio online, nonché nella sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
 6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere in merito, dovendosi procedere alla nomina di un nuovo OIV.
- =====



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

INDICE

Art. 1 Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 2 Nomina e composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione

Art. 3 Caratteristiche del rapporto

Art. 4 Divieto di nomina

Art. 5 Conflitto di interesse e cause ostative

Art. 6 Competenze e funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

Art. 7 Risorse e Funzionamento

Art. 8 Il controllo strategico

Art. 9 Il processo di valutazione del personale con qualifica dirigenziale

Art. 10 Revoca e decadenza

Art. 11 Norme abrogate

Art. 12 Entrata in vigore

Art.1 **Organismo Indipendente di Valutazione.**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Andria, ai sensi:

- dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 286 del 30.07.1999 recante *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

- dell'articolo 14 del D.lgs 27 ottobre 2009 n. 150, rubricato *“Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni.*

2. L'Organismo Indipendente di valutazione del Comune di Andria è istituito in forma monocratica, secondo i requisiti ed i criteri dettati dal Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 - adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 – rubricato *“Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”*.

Art. 2 **Nomina e composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione**

1. Il componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle performance è nominato dall'organo di indirizzo politico – amministrativo dell'Ente (il Sindaco), per un periodo di tre anni, previo espletamento di una procedura comparativa volta alla valutazione dei *curricula*, dando preferenza alla specifica competenza maturata nelle Pubbliche Amministrazioni e tenendo conto del possesso di ulteriori titoli strettamente correlati alle funzioni da svolgere.
2. Alla procedura comparativa di cui al comma 1, possono partecipare esclusivamente i soggetti in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016 che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti da almeno sei mesi all'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016 , ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'elenco medesimo.
4. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
5. Il Comune di Andria pubblica nell'apposita sezione *“Amministrazione Trasparente”/“Performance”* del Portale della performance gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti.
6. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV.
7. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.
8. I requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione per la presentazione delle candidature.

Art. 3

Caratteristiche del rapporto

1. L'incarico di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
2. Il componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione deve assicurare il rispetto dei limiti relativi all'appartenenza a più Organismi Indipendenti di Valutazione, secondo quanto disposto all'art. 8, del D. M. 02 dicembre 2016.
3. In particolare, trattandosi di Amministrazione con meno di mille dipendenti, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale ed in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di tre. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni detto limite è pari ad uno.

Art. 4

Divieto di nomina

1. Secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 8, del D. Lgs n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 74/2017, il componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione non può essere nominato tra i dipendenti dell'Amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
2. Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo.

Art. 5

Conflitto di interesse e cause ostative

1. Non possono essere nominati quale componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione soggetti che:
 - a) non siano persone fisiche;
 - b) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - c) siano Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso il Comune di Andria;
 - d) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale di appartenenza del Comune di Andria;

- g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i Dirigenti del Comune di Andria o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo;
- i) siano stati motivatamente rimossi da altro incarico di componente di OIV, prima della scadenza del mandato;
- l) siano Revisori dei Conti presso l'Ente Comunale;
- m) appartengano ad Amministrazioni nelle quali soggetti appartenenti al Comune di Andria svolgano, a loro volta, funzioni di componente di omologo Organismo di valutazione;
- n) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
- o) incorrano nelle ulteriori ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.

Art. 6

Competenze e funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

1. L'OIV svolge tutti i compiti ed esercita tutte le funzioni previste dal D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. e dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii, nonché ogni ulteriore compito e funzione venga ad esso assegnato dalle leggi, dai regolamenti e/o dal Sindaco direttamente nel decreto di nomina.
2. In particolare e a titolo esemplificativo, l'Organismo Indipendente di Valutazione:
 - a) coadiuva il Segretario Generale, durante la fase di elaborazione del Piano delle Performance, nella verifica in ordine alla strategicità degli obiettivi da raggiungere nell'esercizio finanziario di riferimento, proposti dai Dirigenti;
 - b) coadiuva l'Amministrazione nella definizione e/o nell'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance, in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii, su cui rende parere vincolante ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto;
 - c) esercita le funzioni di misurazione e valutazione della performance di ciascun Settore/Servizio e propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 150/2009, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei Dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009;
 - d) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
 - e) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione del Comune, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - f) valida la relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
 - g) verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;

- h) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dal medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- i) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dall'ANAC e dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- j) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del D. Lgs. n. 150/2009;
- k) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- l) formula all'organo di indirizzo politico-amministrativo proposte sui criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione dei rispettivi Responsabili;
- m) si raccorda con gli organi e soggetti deputati allo svolgimento dei controlli interni come previsti dal vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;
- n) riferisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Art. 7

Risorse e Funzionamento

1. L'OIV ha sede presso l'Ente, svolge le singole attività di controllo e di valutazione in posizione di piena autonomia, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione. Effettua minimo due sedute al mese.
2. Al componente dell'OIV viene attribuito un compenso lordo annuo stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale, che verrà liquidato dietro presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente regolamento.
3. Presso l'Organismo indipendente di Valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance, composta da dipendenti dell'Ente, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni, in conformità a quanto disposto dai commi 9 e 10 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii..
4. I dipendenti di cui al comma 3, coordinati dal Segretario Generale, curano l'acquisizione di atti, notizie e dati presso tutte le strutture dell'ente e le procedure connesse allo svolgimento dell'incarico di OIV.
5. L'OIV può svolgere accertamenti diretti e richiedere relazioni ai Dirigenti e, nell'esercizio delle sue funzioni, procede utilizzando le metodologie che ritiene più consone agli scopi perseguiti (analisi dei costi, delle procedure, della qualità percepita dagli utenti, analisi dei carichi di lavoro etc.).
6. Per lo svolgimento delle attività, al componente dell'OIV è garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascuna Settore/Servizio dell'ente.
7. L'OIV riferisce periodicamente al Sindaco ed al Segretario Generale, con i quali si raccorda per perseguire al meglio la conformazione dell'Ente al sistema di performance organizzativa ed individuale legislativamente previsto ed il benessere lavorativo dei dipendenti. Evidenzia le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati segnalando eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 8
Il controllo Strategico

1. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico - attraverso la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.
2. A tal fine, l'Organismo Indipendente di Valutazione contribuisce all'effettuazione del controllo strategico verificando la concreta attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo politico-amministrativo, nei documenti di programmazione, nelle direttive emanate dagli organi di governo ed eventualmente dal Segretario Generale. Nel corso di detta verifica valuta la presenza di fattori di criticità che può rivenire da difficoltà obiettive indipendenti dalle capacità di attuazione ovvero da responsabilità ascrivibili a singoli soggetti ai quali, comunque, compete sempre l'uso corretto dei procedimenti utilizzati. Lo svolgimento corretto dell'azione amministrativa può essere oggetto di riservate relazioni al Sindaco ed al Segretario Generale.
3. Il controllo strategico si estende agli obiettivi assegnati alle Società partecipate dall'Ente comunale.
4. L'Organismo Indipendente di Valutazione nell'espletamento della propria attività utilizza anche i risultati del controllo di gestione.

Art. 9
Il processo di valutazione del personale con qualifica dirigenziale

1. Il processo di valutazione del personale con qualifica dirigenziale ha per oggetto sia la valutazione del rendimento, inteso come la capacità di conseguire risultati in rapporto agli obiettivi espressi nel P.E.G./Piano delle Performance, sia la valutazione dei comportamenti direzionali espressi nell'esercizio del ruolo connesso all'incarico assegnato.
2. L'attività di valutazione del personale dirigente ha lo scopo di erogare la retribuzione di risultato come previsto dal CCNL, di orientare le prestazioni dei dirigenti verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, di valorizzare e promuovere lo sviluppo professionale degli stessi, nell'ambito di un contesto operativo orientato ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché di trasparenza ed imparzialità della gestione amministrativa.
3. La valutazione deve considerare le effettive condizioni organizzative e gestionali in cui è esercitato il ruolo di responsabile, tenendo conto sia delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, sia delle eventuali difficoltà del contesto operativo o di eventi non prevedibili in sede di definizione degli obiettivi. Infine, la valutazione deve tenere conto del peso strategico degli obiettivi rispetto agli indirizzi politico amministrativi.
4. Il processo valutativo si articola attraverso le seguenti fasi:
 - a) proposizione dall'OIV al Sindaco, per il successivo *iter* di approvazione, dei criteri generali relativi alla graduazione delle posizioni dirigenziali e delle connesse responsabilità ai fini della determinazione della retribuzione di posizione;
 - b) analisi preventiva effettuata dall'OIV degli obiettivi-risultati attesi proposti dai Dirigenti, unitamente agli indicatori misurabili, e formulazione di eventuali correttivi, ai fini dell'adozione del Piano delle Performance e della conseguente validazione;

- c) analisi e monitoraggio da parte dell'OIV dei comportamenti direzionali attesi, mediante l'ausilio del Segretario Generale e/o di altri strumenti di rilevazione;
 - d) reporting annuale dei Dirigenti/Responsabili di Servizio sulla gestione riferita a ciascun esercizio finanziario;
 - e) analisi, da parte dell'OIV, dei report annuali presentati dal personale con qualifica dirigenziale, nonché dai titolari di Posizione Organizzativa, in conformità e con le modalità sancite nel sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente;
 - f) supporto dell'OIV ai Responsabili di Settore/Servizio per l'attivazione di eventuali azioni correttive scaturenti da criticità evidenziate nell'attuazione degli obiettivi assegnati;
 - g) valutazione della performance dei dirigenti, effettuata dall'OIV sia in ordine alla sostanziale corrispondenza dei risultati agli obiettivi assegnati, sia in considerazione del complessivo apporto al miglioramento gestionale dell'Ente;
 - h) proposizione al Sindaco, per la relativa approvazione, dell'esito della valutazione annuale dei dirigenti di settore finalizzata all'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III del do.lgs. n. 150/09 e s.m.i..
5. La valutazione annuale del Segretario Generale è di competenza del Sindaco e viene effettuata sulla base delle funzioni affidate e degli obiettivi assegnati. Tale valutazione dovrà tenere conto della verifica effettuata dall'OIV in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di approvazione del PEG/PDP.
6. L'OIV procederà, altresì, alla verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano delle Performance alle Società partecipate dall'Ente Comunale.

Art. 10 **Revoca e decadenza**

1. Il componente dell'OIV è revocabile per gravi inadempienze o per accertata inerzia.
2. Il provvedimento che dispone la revoca è adottato dal Sindaco, il quale provvede alla sua sostituzione avviando nuova procedura per la relativa nomina.
3. Nel caso in cui si verificano i presupposti di cui al comma 1 per la revoca dell'incarico, l'Organismo resta in carica sino alla nomina del nuovo ed ha l'obbligo di relazionare e procedere ad un completo passaggio di consegne.
4. L'OIV decade automaticamente nelle ipotesi di comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato con l'incarico, che non consentano neppure la prosecuzione della carica sino a nuova e diversa nomina in favore di un diverso soggetto.

Art. 11 **Norme abrogate**

Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 31.01.2011.

Art. 11 **Entrata in vigore.**

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

f.to dott. Gaetano TUFARIELLO

Il Commissario Straordinario

f.to dott. Giuseppe BORGIA

Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere "*favorevole*", ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott. Giuseppe BORGIA

Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere "*favorevole*" ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott.ssa Giulia LACASELLA

Il Dirigente inc. del 6° Settore Programmazione Economico Finanziaria-Tributi-Politiche Comunitarie-Partecipazioni Societarie

prot. n° _____

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.l.gs 18.08.2000 e L. n. 69 del 18.06.2009.

14 GIU. 2019

f.to dott. Giuseppe BORGIA

Addi'

Il Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 18 del T.U. - D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 attesto che la presente copia è conforme al suo originale.

14 GIU. 2019

Addi'

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe BORGIA